

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI DATI, PRODOTTI E SERVIZI
METEOROLOGICI RESI DALL'AERONAUTICA MILITARE**

1. Vincoli e limiti per utilizzo dati meteo Aeronautica Militare

L'Utente si impegna ad attenersi alle seguenti prescrizioni:

- non usare, immagazzinare, trattare i dati, prodotti e servizi meteorologici oggetto della fornitura in contraddizione con quanto previsto dalla relativa categoria d'utenza. L'inosservanza darà luogo all'applicazione della facoltà di risoluzione prevista dal contratto;
- non riprodurre, distribuire, cedere, assegnare, vendere, rivelare a "terze parti" i dati e i prodotti, senza il consenso del Servizio Meteo A.M.;
- utilizzare i dati, servizi e prodotti resi disponibili, citando nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni di vario tipo, che i dati medesimi sono stati ottenuti e resi disponibili dal Servizio Meteo A.M. attraverso accordo commerciale con Difesa Servizi S.p.A.;
- farsi carico di tutte le spese inerenti all'allestimento, l'attivazione e la gestione di quanto necessario per la ricezione dei dati, secondo le modalità tecniche previste specificate nell'Annesso "B" allegato al contratto;
- riconoscere che la proprietà dei dati rimane dell'Aeronautica Militare e che gli stessi sono protetti dall'uso non autorizzato di terze parti, dai diritti di proprietà intellettuale e dalla legge sulla concorrenza sleale.

2. Vincoli limiti per utilizzo dati meteo ECMWF

L'Utente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni di fornitura dei dati resi disponibili, tramite il Servizio Meteo A.M., dal Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF) e disponibili al seguente link:

<https://apps.ecmwf.int/datasets/licences/general/>.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo darà luogo all'applicazione della facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 5.

3. Soggetti

- *Parte Fornitrice:* Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea - Milano
- *Parte Esecutrice:* Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale – CNMCA - Aeroporto "M. De Bernardi", via di Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (Roma).
- *Parte Utilizzatrice:* Ente/Società/Persona fisica che richiede di poter utilizzare dati/prodotti/servizi del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

La lingua ufficiale degli accordi con Difesa Servizi S.p.A. è l'italiano.

4. Impossibilità totale e/o parziale della prestazione

Difesa Servizi S.p.A. e l'Aeronautica Militare non risponderanno in alcun modo dell'eventuale mancanza, ritardo o temporanea sospensione della disponibilità dei dati di cui agli Annessi tecnici di riferimento, qualora conseguenti a cause di forza maggiore o alla necessità di assolvere prioritariamente ad esigenze operative di Forza Armata, anche temporanee, comunque legate a compiti di istituto. I dati resi disponibili vengono ceduti secondo le tempistiche operative in vigore, nei formati e nelle unità di misura meteorologiche operative in vigore, secondo gli standard meteorologici internazionali (OMM, ICAO, ecc.). Il loro utilizzo, per finalità legate alla gestione del rischio meteo-climatico, necessita di interpretazione ed elaborazione da parte di personale esperto. Difesa Servizi e l'Aeronautica Militare non assumono alcuna responsabilità per l'eventuale mancata segnalazione di specifici fenomeni e per le conseguenze della diffusione o della mancata diffusione dei fenomeni medesimi.

5. Risoluzione e recesso

L'accordo sottoscritto con Difesa Servizi S.p.A. potrà essere risolto:

- in qualunque momento per mutuo consenso delle parti, manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite dalla parte fornitrice;
- per cause di forza maggiore che impediscano la prosecuzione del servizio, senza alcun onere per le parti, fatto salvo il diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite dalla parte fornitrice; in alternativa, le parti potranno, di comune accordo, ritenere il contratto sospeso e, in tal caso, dovrà essere fissata, di comune accordo, la data dalla quale l'impegno potrà continuare a decorrere, fermo restando che la parte fornitrice nulla avrà diritto di ricevere per il periodo di inattività dovuto alla sospensione, con proporzionale decurtazione del corrispettivo pattuito;
- al venir meno dell'attualità del possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi, in capo alla parte utilizzatrice, previsti dalle presenti condizioni generali di utilizzo e previa lettera di diffida.

Qualora la *parte utilizzatrice* intenda recedere anticipatamente dal contratto potrà farlo, in qualsiasi momento, dandone avviso alla *parte fornitrice*, con PEC, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere effetto senza alcun onere, fatto salvo il diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni già eseguite dalla *parte fornitrice*. La *parte utilizzatrice* prende espressamente atto ed accetta che la *parte fornitrice* si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento e temporaneamente il contratto, per sopravvenute ed impreviste esigenze istituzionali del Ministero della Difesa, dandone tempestiva comunicazione alla *parte utilizzatrice*. Le parti concordano sin da ora che, in tal caso, ricercheranno congiuntamente soluzioni per consentire egualmente la prosecuzione delle attività.

6. Manleva

La *parte utilizzatrice* si obbliga a manlevare e garantire la *parte fornitrice* nonché il Ministero della Difesa e l'Aeronautica Militare in caso di controversie, azioni legali, rivalse e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da ogni soggetto terzo in ordine a quanto abbia diretto riferimento all'attuazione del contratto, anche con riferimento a fattispecie di responsabilità civile derivante dagli obblighi scaturenti dal contratto.

7. Controversie

Il contratto è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Le parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, con riferimento ed in relazione all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

8. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

9. Modello ex d.lgs. 231/2001

L'Utente, con la sottoscrizione di un accordo commerciale con Difesa Servizi S.p.A.:

- prende atto che Difesa Servizi S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Modello 231") e un Codice Etico;
- accetta altresì il Codice Etico di Difesa Servizi, che si impegna a rispettare;
- dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati "rilevanti" ai fini del Decreto e di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai fini del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Decreto");
- si impegna ad operare ai fini degli adempimenti di cui al presente Contratto in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico, ed a vigilare sull'esecuzione del Contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Pertanto, in nessun caso il Committente, ai fini dell'espletamento del Contratto, potrà considerarsi legittimato da Difesa Servizi a porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali violazioni delle predette disposizioni, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche poste in essere dal Committente, e non sollecitate ad alcun titolo da Difesa Servizi, venissero commesse, direttamente o indirettamente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima;
- si impegna a comunicare all'Organismo di Vigilanza di Difesa Servizi i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale), pronunciati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Committente o dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati ai fini del Decreto;
- si obbliga, altresì, a comunicare all'Organismo di Vigilanza di Difesa Servizi le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano il Committente, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto dei principi e delle norme previste dal summenzionato Codice Etico, nonché in caso di mancata comunicazione dei dati sopra esposti all'Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto), Difesa Servizi potrà risolvere espressamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.